



**Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca**  
Dipartimento per l'istruzione  
Direzione Generale per il personale  
scolastico - Uff. III/IV

Prot. N. AOODGPER 15563

Roma 25 settembre 2008

Ai Direttori Generali  
Uffici Scolastici regionali  
LORO SEDI

e. p.c.

Al Capo Dipartimento per l'Istruzione  
S E D E

Al Gabinetto del Ministro  
S E D E

Oggetto: Corte di Giustizia Europea – Sentenza 13 settembre 2007 (Causa C-307/05) – Aumenti retributivi al personale non di ruolo.

A seguito della problematica sollevata, anche con l'assistenza di organizzazioni sindacali, a mezzo di numerosissimi atti di diffida, tendenti al riconoscimento, per il personale scolastico non di ruolo (ora a tempo determinato) di una progressione retributiva legata all'anzianità, l'Ufficio Legislativo di questo Ministero, su richiesta di questa Direzione generale, ha fornito il proprio parere con nota del 9 settembre 2008, prot. A00/Uff.Leg/ 2411.

Il predetto Ufficio Legislativo ha in particolare messo in risalto come la Direttiva n. 1999/70/CE del 28 giugno 1999, e l'allegato Accordo quadro sui contratti a tempo determinato, hanno fissato i principi generali ed i requisiti minimi relativi al lavoro a tempo determinato, per garantire la parità di trattamento con i lavoratori assunti a tempo indeterminato.

I principi dettati dalla suddetta direttiva sono stati recepiti con l'emanazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, che, all'art. 6, ribadisce il principio della non discriminazione, e all'art. 10 disciplina le fattispecie per le quali non si applicano le norme dello stesso decreto legislativo: tra tali fattispecie non sono citate quelle relative al personale della scuola.

La sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 (Causa C-307/05) nel confermare il principio del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato ha precisato che è illegittima “l’introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato”.

Da quanto sopra argomentato si deduce pertanto che, in materia di anzianità di servizio utile all’attribuzione di aumenti retributivi, una eventuale disparità di trattamento tra lavoratori assunti a tempo determinato e a tempo indeterminato si può giustificare solo in presenza di ragioni obiettive, e quindi solo se sussistono valide motivazioni direttamente legate alla natura del rapporto di lavoro precario ed alle ragioni per cui di volta in volta si rende necessario fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato.

Il rapporto che si instaura tra il docente supplente e l’amministrazione scolastica ha caratteristiche del tutto peculiari, caratterizzato dalla necessità di garantire, attraverso la continuità didattica la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo. Su tale principio l’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 131, all’art. 4 ha disciplinato le supplenze per le scuole statali, prevedendo, in materia, l’assunzione di apposito regolamento, adottato con D.M. 13 giugno 2001, n. 131. Il rapporto di lavoro del personale scolastico supplente è regolamentato da distinti contratti di lavoro, che possono riferirsi anche a supplenze annuali o fino al termine delle lezioni, che, se anche conferite allo stesso docente nell’immediato anno scolastico successivo, non traggono origine dalla precedente nomina e non costituiscono una prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, ma traggono origine da diversi provvedimenti, determinati da distinte procedure di nomina discendenti da apposite graduatorie di aspiranti.

E’ da ritenere quindi che le caratteristiche particolari del rapporto di lavoro del supplente con l’amministrazione scolastica giustificano la mancata previsione di una progressione di stipendio legata alla prestazione del servizio, caratterizzata dalla precarietà e discontinuità della prestazione stessa. Ciò tenuto inoltre conto che la particolare disciplina vigente per il personale scolastico di ruolo consente invece il riconoscimento, ai fini economici e della carriera, di tutti i servizi non di ruolo prestati prima dell’immissione in ruolo.

Tanto si rappresenta al fine di realizzare un comportamento uniforme rispetto al contenzioso che potrebbe insorgere sulla materia in esame .

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
Luciano Chiappetta